

**Risparmio tradito. Nuovi provvedimenti sulle obbligazioni argentine**

# A Palermo risarcita la Spa incagliata nei Tango bond

A subire le perdite per aver investito in Tango bond non sono solo i piccoli risparmiatori ma anche tante società.

Con un'innovativa sentenza, la n.693 del 14 gennaio 2011, il Tribunale di Palermo ha condannato una banca (Banco di Sicilia oggi UniCredit) alla restituzione, a favore di un'impresa, dell'importo investito in bonds Argentina (164mila euro) oltre interessi legali a partire dalla data dell'investimento stesso (50mila euro).

«Il caso in esame - spiega l'avvocato David Giuseppe Apolloni, difensore della parte vittoriosa - ha la peculiarità che a citare in giudizio la banca è stata, questa volta, un'azienda, al fine di recuperare le perdite subite a causa dell'investimento nelle obbligazioni poi andate in default». La sentenza dichiara inoltre la nullità dell'ordine per il mancato rispetto dell'art. 30 T.U.F. comma VII, quale vigente alla data dell'investimento, in materia di diritto di recesso nelle offerte fuori sede. Infatti, l'ordine è avvenuto fuori dai locali dell'istituto di credito, il quale ha omesso di inserire nei moduli la possibilità del cliente di recedere senza oneri nei

È nullo l'ordine di acquisto dei titoli fatto fuori dalla banca



## Default

● È l'incapacità tecnica di un emittente di rispettare le clausole contrattuali previste dal regolamento del finanziamento. Il default è formale quando un emittente non rispetti determinati indici di copertura o patrimoniali tali per cui il prestito potrebbe subire una significativa modifica del proprio merito di credito. È sostanziale quando un emittente non è materialmente in grado di corrispondere le rate di interesse o di rimborso del capitale alla naturale scadenza di ciascuna. Si parla di cross default (insolvenza incrociata) se è dichiarata l'insolvenza per un'obbligazione e lo stato di insolvenza si estende a tutti i rapporti posti in essere dall'intero gruppo. L'espressione divenne comune quando la Cirio nel 2002 non onorò una rata del suo debito.

sette giorni successivi all'investimento. Quest'ultimo, tra l'altro, risale all'11 settembre 2001, giorno in cui crollarono le Borse di tutto il mondo.

In ogni caso, secondo l'avvocato Apolloni, «la pronuncia riveste un'importanza sistematica, poiché ha sancito il diritto delle aziende ad avere le stesse informazioni di un qualsiasi altro investitore relativamente ai prodotti finanziari che va ad acquistare».

Un principio non da poco, visto che fino ad oggi, molti Tribunali si erano espressi a favore dei piccoli risparmiatori. Ma va detto che la questione Tango bond ha arrecato negli anni gravi danni anche a tante imprese, di medie e piccole dimensioni.

Tra le sentenze che nell'ultimo anno hanno fatto un decisivo passo avanti c'è per esempio quella con la quale il Tribunale di Vigevano ha condannato Monte dei Paschi di Siena a risarcire 58mila euro a un gruppo di risparmiatori che aveva investito 44mila euro in obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e andate in default nel 2001. Il risarcimento comprende anche gli interessi che sarebbero maturati negli ultimi anni.

Il riconoscimento sul maggior danno, già in passato

espresso in Cassazione, viene fatto proprio da alcune corti di merito. Ed è un passaggio molto importante per i risparmiatori. In pratica significa che il cliente, se avesse avuto a disposizione quelle somme, le avrebbe potute investire ed ottenere un rendimento maggiore. Quindi, il maggior danno va calcolato in questo senso. Ecco perché molti difensori hanno richiesto interessi decorrenti dalla data dell'investimento, rivalutazione somme e maggior danno. Il maggior danno può essere calcolato in vario modo e provato in vario modo. La novità, applicabile ai bonds Argentina, è che oggi, dopo le pronunce di Cassazione e Tribunale di Vigevano sussiste una presunzione giuridica sul maggior danno. Più in particolare i giudici del Tribunale di Vigevano hanno stabilito che la banca fosse tenuta a restituire il maggior danno ex art. 1224 cps c.c. in misura pari alla differenza, a far tempo dalla data dei singoli investimenti, tra il tasso di rendimento annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno, ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. I risparmiatori coinvolti hanno così potuto ricevere una somma di denaro notevolmente superiore a quella originariamente investita. Vale a dire, circa 58.000 euro a fronte dei 44.000 euro investiti nel 2001.

**Lucilla Incorvati**

lucilla.incorvati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA